

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Il presente contributo trae spunto da una recente pronuncia della Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d'appello, n. 848 del 01.12.2015 inerente la disciplina contributiva relativa ai periodi di aspettativa fruiti dai professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 della L. 240/2010. La sentenza ha completamente riformato la precedente sentenza di primo grado ([Corte dei conti, sez. giurisd. della Lombardia, n. 38/2015](#)) accogliendo le difese dell'Ateneo interessato.

La questione giunta all'esame del giudice delle pensioni verteva sulla esistenza o meno di un obbligo contributivo durante l'aspettativa e sulla individuazione del soggetto eventualmente onerato. L'aspettativa in argomento è definita "senza assegni" e regolata dalla norma citata che così dispone:

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

In primo grado, la posizione dell'Ateneo, quella dell'INPS e quella del ricercatore coinvolti erano state sintetizzate riconoscendo un obbligo in capo all'Ateneo di provvedere alla contribuzione previdenziale per il periodo in cui il dipendente è stato collocato in aspettativa senza assegni, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Università straniera presso cui lo stesso prestava servizio durante detto periodo. Di conseguenza era stato dichiarato inesistente l'obbligo, in capo al ricercatore, di restituire all'Ateneo il trattamento economico e previdenziale quantificato dall'Ateneo medesimo. La decisione di accollare all'Ateneo gli oneri contributivi era stata fondata sul richiamo che l'articolo 7 della L. 240/2010 fa dell'art. 13^[1] del DPR 382/1980. Tale norma viene infatti interpretata e applicata dall'INPS (vedi indicazioni della [circolare n. 6/2014, par. 18](#)) in questo modo: nei casi di aspettativa (ex artt. 12 e 13 del DPR 382/1980 e art. 7 della L. 240/2010), *nelle ipotesi in cui siano senza assegni, l'Università, in qualità di datrice di lavoro, anche in assenza del cd. rapporto di provvista, è tenuta a garantire la continuità della posizione assicurativa del professore per l'intera durata dell'incarico, provvedendo al versamento della contribuzione a favore della Cassa Stato, ai fini del TFS/TFR e del Fondo Credito. Per quanto concerne il calcolo della contribuzione la base imponibile di riferimento deve essere commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe percepito l'interessato se fosse rimasto in servizio.*

In appello, i giudici hanno riesaminato le varie posizioni alle quali si è aggiunta anche quella dell'Avvocatura generale dello Stato che ha presentato una memoria a sostegno della posizione dell'Ateneo e hanno concluso in senso opposto a quello di primo grado. La decisione è fondata essenzialmente sul dato formale letterale della dicitura "senza assegni" e sulla precisazione a fine periodo secondo cui gli enti stranieri presso cui i docenti svolgono la loro attività "provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale". Tale posizione ha liberato l'Ateneo dall'obbligo di versare all'INPS i contributi in questione e dall'obbligo di agire in rivalsa verso l'ente straniero presso cui il ricercatore ha svolto la propria attività.

Eventuali versamenti effettuati dagli Atenei all'INPS in adesione alla suddetta circolare INPS e/o alla sentenza di primo grado sono dunque da recuperare verso l'ente previdenziale. Eventuali somme trattenute ai docenti interessati o da questi corrisposte agli Atenei a titolo di restituzione dei contributi previdenziali

dovranno essere restituite.

[1] **Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità**

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- 1) *elezione al Parlamento nazionale od europeo;*
- 2) *nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;*
- 3) *nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;*
- 3-bis) *nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;*
- [4) *nomina a giudice della Corte costituzionale;]*
- 5) *nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;*
- [6) *nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;]*
- 7) *nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;*
- 8) *nomina a presidente della giunta provinciale;*
- 9) *nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;*
- 10) *nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;*
- 11) *nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;*
- 12) *nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;*
- 13) *nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.*

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminari anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione delle possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.